SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1965

(23ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

«Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili» **(807)** (*D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 228, 231
AIMONI 230
CARUSO 230
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 230
TORTORA 230

« Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno » **(488-*Urgenza*)** (*D'iniziativa dei senatori Grassi, Rotta e Rovere*); « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno » **(810-*Urgenza*)** (*D'iniziativa dei deputati Baslini e Botta*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 222, 224, 225
AIMONI 224
DE MICHELE, *relatore* 222
MICARA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 224
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 224

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » **(980)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 225, 228
CARUSO 226, 227, 228
MICARA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 226, 227

(1) Il disegno di legge n. 488-*Urgenza* è stato assorbito dal disegno di legge 810-*Urgenza*.

Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno, a decorrere dal 22 maggio 1966 ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Caruso, Chabod, De Luca Luca, De Michele, Nencioni, Orlandi, Petrone, Picardi, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'art. 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bonafini e Nenni Giuliana sono sostituiti rispettivamente dai senatori Canziani e Tortora.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Mazza, per l'industria e il commercio Oliva e per il turismo e lo spettacolo Micara.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discusione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Baslini e Botta: « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno » (810-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) con assorbimento del disegno di legge di iniziativa dei senatori Grassi, Rotta e Rovere: « Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno » (488-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Baslini e Botta: « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno » già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia propongo che la discussione generale del disegno di legge si svolga congiuntamente all'altro, pure iscritto all'ordine del giorno, d'iniziativa dei senatori Grassi, Rotta e Rovere: « Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno ».

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

D E M I C H E L E , *relatore.* Il Parlamento è stato investito dell'esame della opportunità di introdurre in Italia l'ora legale, o estiva, da due disegni di legge identici, di iniziativa parlamentare, presentati quasi contemporaneamente alla Camera e al Senato nel marzo 1964.

La Camera esaminava, in 2ª Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge ora in discussione col n. 810 e lo approvava il 16 ottobre, con alcune modifiche. In particolare, sostituiva il termine « legale » con quello « estivo », e modificava altresì i termini di inizio e di fine della modifica di orario.

L'iniziativa della istituzione dell'ora estiva ha avuto origine in Inghilterra, con l'intento preciso di usare la luce del giorno per risparmiare combustibile. Il termine « Daylight saving time » tradotto in italiano suona esattamente « tempo che risparmia la luce del giorno ».

L'ora estiva fu introdotta in tutti i Paesi belligeranti, durante la prima guerra mondiale; e fu mantenuta in tempo di pace in Inghilterra e in alcuni degli Stati Uniti. In Italia è stata istituita solo durante le due guerre mondiali.

A favore della istituzione dell'ora estiva vengono addotti motivi concernenti vantaggi economici e vantaggi sociali.

Quale più importante vantaggio economico, va messo in rilievo il risparmio di combustibile, in particolare di energia elettrica. L'Azienda elettrica del comune di Milano ha valutato il risparmio di energia a 360 milioni di kilowatt; altri calcoli porterebbero il risparmio sui 500 milioni. Si ricorda che la produzione di energia elettrica in Italia si valuta intorno ai 62 miliardi di kilowatt.

Altro importante vantaggio economico che si ha ragione di attendere dalla introduzione dell'ora estiva è il prolungamento della stagione turistica fino a tutto settembre. Nell'altro dopoguerra, il Ministro degli interni, in Gran Bretagna, effettuò un sondaggio, tra le diverse categorie economiche, sulla opportunità di mantenere l'ora estiva. La categoria degli albergatori fu unanime nel rispondere affermativamente. Nè va dimenticato che l'iniziativa per l'ora estiva è stata presa in Italia dal massimo Istituto di propaganda turistica, il Touring Club Italiano.

Tra i vantaggi sociali viene addotta la probabilità che, per effetto della introduzione dell'ora estiva, risultino diminuiti gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali.

Dubito della validità dell'argomento per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, la maggiore frequenza di essi, nelle ore serali, dovendosi in misura assolutamente preponderante attribuire alla stanchezza del lavoratore.

Valido invece potrebbe rivelarsi l'argomento, per quanto riguarda gli incidenti stradali che come è noto toccano le loro punte massime tra le 18 e 19. Con l'introduzione dell'ora estiva, verrebbe a mancare la coincidenza della luce crepuscolare con l'ora di cessazione del lavoro e di ritorno alle proprie dimore di lavoratori e impiegati. L'Automobile Club Italiano è sostenitore dell'introduzione dell'ora estiva.

Ma, sotto l'aspetto sociale, l'argomento più valido è la possibilità di concedere alle categorie più attive del Paese un'ora in più con luce solare per la ricreazione e lo svago, favorendo anche iniziative di carattere sportivo, o culturale, all'aperto. Nella passata legislatura il senatore Granzotto Basso, in una interrogazione, sviluppò ampiamente questo concetto.

Nè trascurerei la circostanza che, nel periodo finale e più laborioso dell'anno scolastico, viene sottratta alle lezioni ed agli esami un'ora tra le più calde del giorno, con innegabile vantaggio per alunni e docenti.

Inoltre, sia pure in misura molto limitata, l'introduzione dell'ora estiva potrebbe contribuire a risolvere il grave problema — posto dal diffondersi di più agiate condizioni di vita in sempre più vaste categorie sociali — dello scaglionamento delle ferie estive in un ampio periodo di tempo, evitando affollamenti e disagi nelle stazioni climatiche.

Per quanto riguarda le legislazioni estere, l'ora estiva è largamente adottata. La Francia, il Benelux e la Spagna l'adottano per l'intero anno, e praticamente appartengono al secondo fuso orario. Non nascondo che è motivo per me di qualche perplessità il fatto che l'adozione in Italia dell'ora estiva turberebbe l'attuale unicità di orari in tutta l'Europa occidentale. Ma credo che la difficoltà sia superabile.

Circa le modalità di attuazione, in Inghilterra e negli Stati Uniti l'ora estiva, per ragioni di opportunità pratica, ha i suoi termini di decorrenza e di cessazione sempre in una domenica: da una domenica determinata di aprile o maggio a una domenica di settembre od ottobre in modo da non provocare alterazioni negli orari di una giornata lavorativa.

Credo che l'opportunità dell'adozione di questa modalità debba essere considerata anche da noi.

In effetti trattasi di una misura di cui si sente la necessità e che produce i suoi effetti in Paesi a largo sviluppo industriale: e in questa accezione sono compresi anche i Paesi con importante industria turistica.

Invece può avere scarsissima applicazione nell'agricoltura e nei Paesi a struttura prevalentemente agricola. Credo sia questo il motivo per cui il tempo estivo ha nel passato avuto scarsa popolarità in Italia.

Le opposizioni all'ora estiva vennero in Inghilterra proprio dai settori agricoli: fu addotto che le mucche, per la mungitura, naturalmente non si adattavano all'ora legale e che la temperatura troppo fresca del mattino non permetteva di sfruttarla per i lavori agricoli.

Negli Stati Uniti gli agricoltori si opposero sempre a che l'ora estiva, dopo i periodi bellici, restasse generalizzata in tutto il territorio dell'Unione.

Le profonde modificazioni delle strutture economiche e sociali sopravvenute nell'ultimo decennio nel nostro Paese e il diffondersi di iniziative industriali in molte regioni del Sud, finora quasi interamente agricole, mi convincono che l'adozione dell'ora estiva andrà a soddisfare esigenze largamente sentite e produrrà effetti che saranno di giovamento alla massima parte delle categorie attive del nostro Paese.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge n. 810-*Urgenza*, il cui contenuto senza dubbio deve considerarsi assorbente rispetto a quello dell'altro, d'iniziativa dei senatori Grassi ed altri, recante il n. 488-*Urgenza*, ed avente analogo oggetto.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore De Michele per l'esauriente relazione, e preannuncio che, in sede di esame degli articoli, l'onorevole rappresentante del Governo presenterà alcuni emendamenti tendenti a spostare i termini previsti nel testo pervenutoci dalla Camera, in modo da adattare gli orari alle necessità delle coincidenze ferroviarie internazionali.

M I C A R A , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Rammento in proposito che il sistema seguito in Inghilterra e negli Stati Uniti per gli orari ferroviari è ben diverso da quello europeo, molto più complicato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli che, secondo la proposta del relatore, avverrà sul testo del disegno di legge n. 810-*Urgenza* già approvato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 1.

Dalle ore ventiquattro del 30 aprile alle ventiquattro del 30 settembre di ogni anno l'ora normale è anticipata a tutti gli effetti di sessanta minuti primi a far tempo dal 1965.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* A nome del Governo propongo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Dalle ore zero del 22 maggio alle ore ventiquattro del 24 settembre di ogni anno l'ora normale è anticipata a tutti gli effetti di sessanta minuti primi a far tempo dal 1966 ».

A I M O N I . Perchè dal 22 maggio, e non dal 24?

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Si tratta, come ha già accennato l'onorevole Presidente, dell'ora e del giorno adottati negli orari ferroviari internazionali per lo spostamento primaverile. Ogni due anni si procede ad una revisione di tali orari, il che giustifica anche la scelta del 1966, dato che nel 1965 tale revisione non avrà luogo: orbene, fissando l'inizio dell'orario estivo al 22 maggio posso assicurare l'onorevole Commissione che si supereranno gravi inconvenienti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè nell'istante indicato dal precedente articolo gli orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana. L'anticipazione dell'orario cesserà alla mezzanotte del 30 settembre di ogni anno. Nella detta ora le autorità ed i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè gli orologi siano portati a segnare le ore 23.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Propongo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè alle ore zero del 22 maggio di ogni anno gli orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana. L'anticipazione dell'orario cesserà alla mezzanotte del 24 settembre di ogni anno; nella detta ora le autorità ed i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè gli orologi siano riportati a segnare le ore 23 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno, a decorrere dal 22 maggio 1966 ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, dal quale, come è pacifico, il disegno di legge n. 488-*Urgenza*, d'iniziativa dei senatori Grassi ed altri, rimane assorbito.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » (980) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 980 deve richiamare le ampie riserve, già in precedenza manifestate, per quel che concerne il merito del provvedimento.

Nulla si oppone, per quanto di stretta competenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

In assenza del relatore senatore Crespellani, illustrerò io stesso, brevemente, il disegno di legge.

Per le esigenze degli Enti oggetto del presente provvedimento, in massima parte derivanti dal mantenimento delle loro masse stabili, i finanziamenti pubblici (circa 8 miliardi di lire) dell'esercizio 1963-64, non sono stati sufficienti.

In attesa della legge di completo riordinamento del settore, e considerate le difficoltà connesse con l'attuale situazione congiunturale, è stato presentato dal Governo il disegno di legge in discussione, con il quale si autorizzano gli Enti lirici e le Istituzioni assimilate a contrarre mutui novennali — i cui oneri per capitali, interessi e spese di contratto sono totalmente a carico dello Stato — fino ad un ammontare complessivo di quattro miliardi, e si stabilisce un contributo, da assegnare agli Enti stessi, di lire 1.075.000.000.

I colleghi conoscono troppo bene la situazione degli Enti beneficiari del provvedimento in discussione, perchè io debba dilungarmi nel sottolineare la necessità di approvarlo, senza alcuna modificazione: la Commissione finanze e tesoro ha espresso, d'altro canto, parere favorevole. Non mi resta che raccomandare ai colleghi di votarlo unanimemente.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per le esigenze della stagione 1964-65, gli Enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, degli spettacoli lirici alla Arena di Verona, nonchè l'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 4 miliardi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per le stesse esigenze agli Enti indicati nell'articolo precedente è altresì assegnato un contributo di lire 1.075.000.000.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvederà a determinare per ogni Ente:

a) i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e, di intesa con il Ministero del tesoro, le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui;

b) la quota del contributo di cui al precedente articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1966.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'onere di lire 1.075.000.000 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

C A R U S O . Non ho voluto intervenire in sede di discussione degli articoli, perchè sono favorevole al disegno di legge. Vorrei ora sapere, però, quale è stato il criterio che ha guidato il Ministero del turismo e dello spettacolo nella scelta degli enti lirici autorizzati a contrarre i mutui, e sovvenzionati direttamente. Vedo infatti esclusa Catania dall'elenco delle città indicate nell'articolo 1.

M I C A R A , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* La definizione degli Enti lirici è stata fatta a suo tempo, nel 1960. Tredici di essi, cioè i maggiori teatri italiani, hanno beneficiato di tutte le successive leggi; gli altri beneficiano invece solo delle provvidenze che il Ministero contempla, nel suo bilancio, per la lirica minore.

Il numero suddetto è stato sempre fisso e non ha subìto alcuna alterazione, il che costituisce proprio uno dei problemi da prendere in esame in una eventuale riforma della legislazione attuale. Gli Enti lirici si trovano infatti a dover far fronte ad oneri sempre maggiori. Per alcuni di essi si è praticamente arrivati alla stabilizzazione delle masse; e questo comporta tutta una serie di pesanti impegni, che vengono parzialmente affrontati con interventi straordinari. Vi sono infatti gli stanziamenti ordinari, i quali rappresentano il 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali; ma questi, dal 1960, debbono essere integrati con interventi straordinari, per fronteggiare, appunto, le maggiori spese derivanti dall'aumento generale dei costi su tutta la gamma delle prestazioni dei vari Enti lirici. La questione della stabilizzazione delle masse, ad esempio, ha risolto un problema che concerneva cinquemila famiglie; ma lo ha fatto, come dicevo, provocando un grave appesantimento delle condizioni finanziarie degli Enti stessi.

C A R U S O . Nella stessa situazione si trova Catania.

M I C A R A , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Disgraziatamente il cattivo esempio è andato dilagando... Ma a questo punto il discorso rischia

di divenire troppo lungo, e sarà meglio rimandarlo a quando verrà presentato il provvedimento di riordinamento dell'intera materia.

Desidero però ancora aggiungere che tutti gli altri Paesi europei hanno un solo teatro di Stato o, al massimo, due, sui quali concentrano tutti i finanziamenti. Noi ci troviamo invece in una situazione particolare. È vero che abbiamo migliorato la posizione del melodramma italiano, non solo dal punto di vista spettacolare, ma anche da quello educativo, salvaguardando inoltre un patrimonio di preziose capacità umane che debbono essere tutelate; però ci troviamo, lo ripeto ancora una volta, in una situazione estremamente pesante.

È quindi necessario stabilire nuovi criteri in questo campo. Mi rendo conto che, oltre ai teatri citati dal provvedimento, ve ne sono altri, come quello di Catania, che allestiscono spettacoli notevolissimi; ma ciò è dovuto anche al fatto che si è stabilita una certa emulazione, la quale dà, è vero, risultati ottimi, però porta nello stesso tempo ad una situazione impossibile, perchè di una stessa opera si fanno in Italia, contemporaneamente, quattro o cinque edizioni. Questo significa naturalmente che ogni città, per ragioni di prestigio, vuole avere il regista più quotato, i mezzi più ampi; ed infatti in questo campo, ultimamente, si è andati un po' troppo oltre, creando poi situazioni insostenibili.

Ora non so quali saranno i criteri con cui si regolamenterà la materia; o, almeno, non li conosco con precisione. Certo bisognerà vedere il problema in prospettiva, creando una dimensione nuova nella quale possano muoversi questi Enti, una organizzazione regionale cui demandare la loro gestione; perchè sta di fatto che lo Stato non può ulteriormente sopportare un simile onere per tenere in piedi gli organismi in esame, anche se essi assolvono — e su ciò non vi sono dubbi — una funzione che non è solo spettacolare, ma anche culturale, quella, cioè, del mantenimento d'una tradizione veramente valida, e tutta nostra.

Alla situazione del teatro di Catania si fa fronte con fondi previsti per la lirica minore. Come ho già detto — fortunatamente o disgraziatamente non saprei — nel nostro Paese vi sono da tutelare sul piano lirico tante di quelle tradizioni e tante di quelle personalità, che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia della musica, che il problema effettivamente assume carattere nazionale: ed il fatto di dover intervenire spesso, in maniera massiccia, lo dimostra!

Mi domando soltanto se è possibile mantenere in piedi una tradizione, sia pur valida, lasciando che le finanze dello Stato intervengano sempre e comunque in situazioni sempre più gravi. Ritengo, pertanto, che un ridimensionamento, nel settore, apparrà ad un certo momento assolutamente necessario.

È fuori dubbio che con il presente disegno di legge non si giunge ad equilibrare, ad esempio, i bilanci della stagione in corso: è evidente, infatti, che se vi sono globalmente circa 14 miliardi di debiti pregressi, che devono trovare una sistemazione e sui quali corrono interessi passivi, naturalmente aumenterà annualmente l'importo di queste sopravvenienze passive, oltremodo pesanti.

C A R U S O . L'inconveniente lamentato è determinato soprattutto dal fatto che questi Enti, che sono sovvenzionati in modo straordinario e direi periodico, ricorrente, si permettono spettacoli ed attori comportanti spese notevolissime appunto perchè contano su tali sovvenzioni.

M I C A R A , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Il fenomeno del reclutamento di grossi nomi della lirica non si riscontra soltanto nel *cast* vero e proprio dei cantanti, ma anche nella regìa. E questo deriva, appunto, secondo il mio parere, da un mal interpretato senso di prestigio per cui ogni teatro intende superare l'altro nell'allestimento degli spettacoli. Così vediamo che la stessa opera, ad esempio, figura in cartellone contemporaneamente in due o tre teatri con regìe completamente diverse e si stabilisce quasi una gara, che pare si vinca soltanto spendendo il più pos-

sibile. Al contrario non è detto, a mio avviso, che in questo modo si ottengano i risultati migliori, in quanto spesso si vengono ad incoraggiare alcuni tipi di regìa avveniristica, che non sempre è in carattere con il mantenimento di una determinata tradizione: non si tratta, infatti, quasi mai di una regìa essenziale, schematica (come, ad esempio, quella realizzata al Piccolo Teatro di Milano per « Il caso Oppenheimer), ma spesso, anche per le opere più semplici, come la « Bohème », di una regìa complicata, che tende unicamente a colpire lo spettatore creando qualcosa di nuovo e di diverso!

C A R U S O . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli schiarimenti che ha voluto fornirmi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili » (807) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Armato, Dal Canton Maria Pia, Villa, Scalia, De Capua, Storti, Fracassi, Caiazza, Alba, Amodio, Simonacci, Bianchi Fortunato, Castellucci, La Penna e Elkan: « Trasformazione e riordinamento della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, la Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, alla quale con il disegno di legge in discussione si attribuisce personalità giuridica pubblica, assoggettandola nel contempo al controllo del Ministero dell'interno, è un ente democratico che perfettamente appare in grado di provvedere all'assistenza dei mutilati e degli invalidi civili, nonchè allo studio dei problemi dell'istruzione, della qualificazione e della riqualificazione professionale dei medesimi, da perseguire in una con la loro elevazione morale, spirituale e culturale.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la legislazione in materia di mutilati e di invalidi civili appare purtroppo attualmente frammentaria ed incompleta.

Il disegno di legge in discussione, costituendo un ente di diritto pubblico nel settore, tende a riconoscere, da un lato, il notevole e benefico lavoro organizzativo e propagandistico svolta dalla Libera Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi civili, dall'altro ad usare delle strutture — capillarmente articolate — attualmente esistenti in tutte le provincie della Repubblica, che raccolgono in federazioni, per norma statutaria, gli invalidi e mutilati civili (poliomielitici, spastici, lussati d'anca congeniti, traumatizzati e motulesi in genere); esso, infine, vuole riconoscere che la società contemporanea, nell'ambito della quale le malattie sociali e l'evolversi della meccanizzazione provocano un aumento progressivo e pauroso dell'invalidità civile, avverte veramente la necessità di una ferma e concreta presa di posizione.

Se nel nostro Paese la sicurezza sociale verrà eretta a sistema nell'ambito di una oculata e consapevole programmazione, non v'è dubbio che il disegno di legge su cui mi onoro di riferire alla Commissione rappresenterà un punto di partenza serio e consapevole.

Il provvedimento consta di 19 articoli: nel primo si attribuisce personalità giuridica pubblica alla Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che al momento della costituzione in ente pubblico assume la denominazione di Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Tale Associazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno ed è il Ministro dell'interno, di concerto con quello di Sanità, che approva con proprio decreto lo statuto deliberato dall'assemblea generale dei soci.

Nell'articolo 2 è previsto che i mutilati e gli invalidi civili, tanto liberamente associati, quanto non associati, siano assistiti moralmente e materialmente dal nuovo Ente che li rappresenterà e tutelerà i loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e istituti (educativi, assistenziali e di lavoro).

Nell'articolo 3 si precisa la figura giuridica, e con essa i requisiti occorrenti ad essere considerati mutilati e invalidi civili ai sensi del provvedimento in discussione, mentre all'articolo 4 sono stabiliti i mezzi per il tramite dei quali l'Associazione perseguirà i propri scopi.

Negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 si individuano gli organi centrali e periferici dell'Associazione, se ne prescrivono la composizione, le modalità di nomina ed il genere d'attività consentito.

L'articolo 17, in particolare, disciplina le modalità di deliberazione e di approvazione del regolamento organico del personale, che viene equiparato nel trattamento giuridico ed economico in tutto e per tutto a quello dello Stato.

Il suddetto personale non può superare comunque, nel complesso, le 100 unità e non può prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica statale di direttore di divisione (sarà il Segretario generale a ricoprire tale unico posto). Sempre all'articolo 17 sono fissate altresì le percentuali, che non possono essere superate, nei contingenti delle varie carriere.

Gli articoli 18 e 19, infine, dettano le norme di attuazione del provvedimento, nonchè disposizioni transitorie da valere fino al momento della costituzione degli organi previsti.

Dinanzi all'altro ramo del Parlamento la discussione è stata lunga ed approfondita.

Discusso presso la 2ª Commissione permanente, affari interni, della Camera dei deputati in sede legislativa, nelle sedute del 26 febbraio, del 29 aprile, del 19 maggio, del 12 e del 24 giugno, il provvedimento, di cui erano stati approvati con numerosi emendamenti i primi dieci articoli, fu rimesso all'esame e alla deliberazione dell'Assemblea perchè, ad avviso di un gruppo politico, fu osservato che il contesto degli articoli approvati rappresentava un pericolo di grave limitazione della libertà dell'Ente preposto alla tutela dei mutilati e degli invalidi civili.

L'Assemblea della Camera ha effettuato un approfondito e minuzioso esame del disegno di legge: superata una proposta sospensiva formulata dall'onorevole Scarpa per sospetta incostituzionalità del disegno di legge e dopo un animato ed appassionato dibattito che ha occupato pressochè interamente le sedute del 7 e dell'8 ottobre, giungeva ad approvare appunto in quest'ultima seduta il testo del disegno di legge oggi al nostro esame, che rispetto al testo proposto dalla 2ª Commissione all'Assemblea reca emendamenti di carattere formale agli articoli 1 e 2, e di carattere sostanziale: all'articolo 5, nel quale si è aggiunta, tra gli organi periferici, l'Assemblea provinicale; all'articolo 7, nel quale il Comitato centrale è composto di dieci — e non di sei — membri designati tra i soci dell'Assemblea generale; all'articolo 9, nel quale si è previsto che il voto del Presidente sia determinante nel caso di parità di voti nell'ambito del Collegio dei sindaci; all'articolo 10, nel quale si è prevista la composizione dell'Assemblea provinciale e la periodicità delle riunioni di essa; all'articolo 11, nel quale si è ammessa la votazione per delega per le elezioni dei delegati di cui all'articolo 6 e per i componenti dei consigli provinciali; all'articolo 15 del testo in discussione, integrato rispetto all'articolo 14 della 2ª Commissione della Camera; agli articoli 16 e 17, emendati in conformità della modifica apportata all'articolo 15 (e per l'articolo 17 recanti un complesso di 100 e non di 60 unità delle dotazioni organiche del personale); e infine agli articoli 18 e 19, emendati in conseguenza delle modifiche apportate ai precedenti articoli.

Nel corso della discussione alla Camera dei deputati l'onorevole Armaroli, dopo avere presentato un emendamento all'articolo 1, ha ritirato tale emendamento, trasformandolo in un ordine del giorno, che il Go-

verno ha accettato e che è del seguente tenore:

« La Camera dei deputati, considerato che i poliomielitici e gli altri paralitici dell'età infantile hanno problemi particolari di natura sociologica, psicologica e formativa oltre che sanitaria; considerato che esiste una associazione nazionale (ANIEP) che riunisce e rappresenta tale categoria di invalidi, fa voti perchè in sede dello statuto di cui all'articolo 1 sia costituita, nell'ambito dell'Associazione nazionale, una sezione particolare e autonoma con propri rappresentanti, che si occupi dei problemi della categoria dei poliomielitici e paralitici dell'età infantile ».

Mi permetto di fare mio tale ordine del giorno e di presentarlo all'onorevole Commissione, trattandosi di un voto che, se sarà stato chiaramente espresso, non potrà non sortire favorevoli conclusioni.

Dalla documentazione emerge che questo disegno di legge non è frutto di improvvisazione, nè rappresenta, al di là delle apparenze, una soluzione inorganica e parziale dei problemi del settore: all'opposto, si tratta di un insieme di disposizioni che hanno una linea logica ben chiara ed una coerenza che non sempre è facile riscontrare in norme di legge. Mi permetto, perciò, di ricordare ai colleghi che il disegno di legge rappresenta lo sforzo unitario di molti gruppi per garantire ad una categoria particolarmente bisognosa di attenzione uno strumento efficace di tutela dei propri diritti e dei propri particolari interessi.

Noi, nel pieno rispetto della Costituzione, riconosciamo nostro dovere democratico considerare sul piano giuridico diritti sinora in gran parte disattesi. Questo vuole essere il primo e consistente passo verso i fini cui ho accennato, e in questa convinzione vi invito, onorevoli colleghi, ad esprimere voto favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

A I M O N I . Pregherei l'onorevole Presidente di rinviare la discussione del presente provvedimento ad altra seduta, per approfondirne maggiormente lo studio e per formulare alcune proposte di emendamento.

C A R U S O . Mi associo alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dal senatore Aimoni, anche in considerazione del fatto, fra l'altro, che, del nostro Gruppo, ha esaminato a fondo il problema il senatore Fabiani, presentatore di un altro disegno di legge sulla stessa materia; egli purtroppo oggi è assente, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

Desidererei, inoltre, pregare la Presidenza di fornirci il testo della relazione, in modo da poterla esaminare con maggiore attenzione; il problema trattato dal provvedimento in esame, infatti, non è da sottovalutare, e la stessa discussione che si è svolta alla Camera, e che ha dato lo spunto ad un dibattito molto appassionato ed interessante, sta a dimostrarne l'importanza.

Per tale motivo noi chiediamo che si proceda nell'esame del provvedimento con calma e ponderazione: diversamente, saremmo costretti a chiederne la rimessione all'Assemblea.

T O R T O R A . A nome del Gruppo socialista dichiaro di non oppormi alla richiesta di rinvio formulata dai colleghi che mi hanno preceduto: desidero, tuttavia, far presente che il provvedimento di cui trattasi riveste una certa urgenza — vi sono agitazioni in corso, nel settore — e che, pertanto, non si potrà rinviarne a lungo la discussione.

Preannuncio, comunque, sin da ora la presentazione, da parte del mio Gruppo, di alcuni emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati.

A I M O N I . Desidero precisare che noi chiediamo non un rinvio *sine die* della discussione, ma soltanto una breve sospensione, unicamente al fine di meglio esaminare la relazione dell'onorevole Presidente e di predisporre alcuni emendamenti.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero dichiarare che ove, nella sostanza, la richiesta avanzata dal Grup-

po comunista sia effettivamente una richiesta di breve rinvio alla prossima seduta, non avrei al riguardo alcuna obiezione da sollevare; viceversa, se in questa formulazione — ed io tenderei ad escluderlo — vi fosse la volontà di rinviare all'infinito l'esame del provvedimento, dovrei insistere perchè la discussione avvenisse senz'altro tra qualche giorno, la prossima settimana al massimo; il problema ha suscitato, infatti, notevole fermento ed è, quindi, preferibile che si trovi insieme una soluzione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dei senatori Aimoni e Caruso, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari